

# PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSE

Ai sensi del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221/2010

Circolare Banca d'Italia 263/2006

Art. 136 del D. Lgs. 385/1993

---

Dicembre 2016

**Sommario**

1.	Premessa.....	4
1.1	Scopo del documento .....	4
1.2	Quadro normativo di riferimento .....	4
1.3	Approvazione .....	6
1.4	Successivamente il Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2016 ha approvato, previo parere favorevole del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e del Collegio Sindacale, un aggiornamento della suddetta Procedura.Pubblicità della Procedura.....	7
1.5	Applicabilità .....	7
2.	Definizioni .....	7
3.	Il processo di gestione dell'operatività con componenti del Perimetro Unico.....	11
4.	Identificazione, aggiornamento e monitoraggio del Perimetro Unico .....	12
5.	Operazioni con componenti del Perimetro Unico .....	15
5.1	Criteri per l'identificazione delle operazioni con componenti del Perimetro Unico .....	15
5.2	Rilevanza delle Operazioni .....	16
5.3	Operazioni di Maggiore Rilevanza: Indici di Rilevanza.....	16
5.4	Operazioni di Minore Rilevanza .....	17
5.5	Casi di esclusione e esenzione.....	18
5.5.1	Operazioni Ordinarie .....	19
5.5.2	Operazioni Urgenti .....	20
5.6	Operazioni con e tra società controllate, società collegate e con società sottoposte a Influenza Notevole .....	21
5.7	Delibere Quadro .....	22
6.	Obblighi informativi sulle operazioni con Parti Correlate CONSOB .....	23
6.1	Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	23
6.2	Informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza.....	24
6.3	Informativa sulle Operazioni Ordinarie, di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard .....	24
6.4	Limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.....	25
6.4.1	Ripristino .....	26
6.4.2	Gruppo Bancario .....	27
6.4.3	Monitoraggio.....	27
6.4.4	Segnalazioni di Vigilanza .....	27
7.	Procedura .....	27
7.1	Premesse e criteri generali .....	27
7.2	Istruttoria .....	28

7.3	Pre-Delibera .....	29
7.4	Delibera .....	30
7.5	Operazioni di competenza Assembleare .....	30
7.6	Obbligazioni degli Esponenti Bancari ex art. 136 D.Lgs. 385/1993.....	31
7.7	Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali .....	31
8.	Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali.....	32
9.	Informativa interna agli organi aziendali .....	33
10.	Disposizioni finali .....	33

## 1. Premessa

### 1.1 Scopo del documento

Banca Sistema S.p.A. (in seguito la “**Banca**”), in qualità di banca, nonché di società emittente di azioni quotate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., deve garantire l'imparzialità e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni poste in essere da parte della stessa Banca ovvero da parte delle società appartenenti al gruppo bancario ad essa facente capo (nel seguito il “**Gruppo Bancario**” o il “**Gruppo**”) con i cd. soggetti in conflitto di interesse (come di seguito definiti), nonché assicurare la trasparenza delle stesse tramite:

- adozione di specifiche procedure;
- presentazione di una adeguata informativa nei confronti degli azionisti e del mercato sulle operazioni effettuate con Soggetti in Conflitto di Interesse.

La presente Procedura per la gestione delle operazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse (in seguito la “**Procedura**”) ha lo scopo di definire, nell'ambito dell'operatività della Banca e più in generale del Gruppo, i principi e le regole da osservare per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca e del Gruppo.

La Procedura – redatta come compendio organico con l'obiettivo di trattare in modo unitario gli aspetti di *governance* e gli ambiti di applicazione, nonché i profili procedurali ed organizzativi - contiene le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle operazioni con parti correlate ai sensi del regolamento adottato da CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 (il “**Regolamento CONSOB**”);
- delle operazioni con soggetti collegati ai sensi della disciplina sulle “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” (la “**Disciplina Banca d'Italia**”) dettata dal Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” e successivi aggiornamenti (la “**Circolare Banca d'Italia**”);
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (il “**D. Lgs. 385/1993**”).

Ai fini della Procedura, le Parti Correlate CONSOB, i Soggetti Collegati Banca d'Italia e gli Esponenti bancari quando tutti insieme considerati sono definiti “**Soggetti in conflitto di interesse**”.

Il presente documento si propone dunque di dare attuazione alle suddette discipline introducendo, con valenza per tutto il Gruppo, regole sull'operatività con Soggetti in Conflitto di Interesse che regolamentano le modalità istruttorie, le competenze deliberative, di rendicontazione ed informativa. Pertanto, le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità per tutta la struttura della Banca e delle altre società appartenenti al Gruppo.

### 1.2 Quadro normativo di riferimento

#### **Regolamento Consob (Operazioni con Parti Correlate CONSOB)**

- Stabilisce i principi a cui le società italiane quotate devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nelle operazioni realizzate con proprie parti

correlate, direttamente o tramite controllate;

- richiede, per la gestione delle operazioni con parti correlate, l'adozione di apposite procedure e assegna compiti al Comitato costituito dagli Amministratori Indipendenti (valutazioni preventive sulle procedure e sulle operazioni con parti correlate e rilascio di relativi pareri);
- indica il contenuto minimale delle procedure: devono identificare, tra l'altro, le operazioni di maggiore rilevanza, i casi di esenzione, i requisiti di indipendenza degli amministratori, le modalità con cui si istruiscono ed approvano le operazioni, le modalità/tempi con cui sono fornite agli Amministratori Indipendenti tenuti al rilascio dei pareri, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, prima della delibera, durante e dopo l'esecuzione della medesima;
- richiede, tra l'altro, l'approvazione delle procedure da parte del Consiglio di Amministrazione, con il preventivo parere favorevole del comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti.

***Disciplina Banca d'Italia (Operazioni con Soggetti Collegati)***

- Stabilisce per le banche italiane/gruppi bancari italiani una regolamentazione delle operazioni con soggetti collegati (parti correlate come definite dalla Disciplina e relativi soggetti connessi) che mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti a centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti;
- richiede, per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, l'adozione di apposite procedure deliberative e assegna agli Amministratori Indipendenti compiti analoghi a quelli previsti dal Regolamento CONSOB, con semplificazioni nel caso di banche di minori dimensioni o non quotate. La Circolare Banca d'Italia prevede, in determinati casi, anche il coinvolgimento del Collegio Sindacale;
- indica il contenuto minimale della procedura (nella sostanza analogo a quello richiesto dal Regolamento CONSOB);
- richiede l'approvazione delle procedure da parte del Consiglio di Amministrazione, con i preventivi pareri favorevoli del comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

***Art. 136 del D.lgs. 385/1993 (Obbligazioni degli Esponenti Bancari)***

- Vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca italiana di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi gli obblighi previsti da codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (con conseguente applicazione, ove applicabili, delle disposizioni contenute nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia su operazioni con parti correlate e soggetti collegati, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla procedura). È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione di tali operazioni nel rispetto delle modalità ivi previste.

### ***Altra normativa applicabile***

La materia è regolata inoltre da:

- Gli articoli 2391 e 2391-bis del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate;
- L'articolo 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), artt. 53, 67, 136, 137;
- Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni (“TUF”);
- Principio contabile internazionale IAS 24 - informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate;
- Regolamento CE n. 1126/2008, direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività a rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati;
- Il documento denominato “Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria”, originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo nell’ottobre 2006, con particolare riferimento al “Principio 11 - Esposizioni verso parti collegate”;
- Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15/11/2010.

### ***Normativa interna***

- Codice Etico;
- Regolamento Generale di Istituto;
- “Policy Conflitti di Interessi – Adempimenti Art. 136 TUB”.

### **1.3 Approvazione**

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 aprile 2015, con il preventivo parere favorevole del Collegio Sindacale e subordinatamente al rilascio del parere favorevole del Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti (alla data di approvazione della procedura, Comitato Controllo Interno e, a partire dal primo giorno della negoziazione, Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi - di seguito il “Comitato” ), mediante delibera condizionata all’ammissione a quotazione delle azioni della Società sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e si intende efficace a partire dal primo giorno di negoziazione delle suddette azioni. Essa aggiorna e sostituisce la “Procedura in materia di Operazioni con Soggetti Collegati” approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2012 e successivamente aggiornata nella seduta del 20 settembre 2013.

**1.4 Successivamente il Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2016 ha approvato, previo parere favorevole del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e del Collegio Sindacale, un aggiornamento della suddetta Procedura. Pubblicità della Procedura**

La Procedura costantemente aggiornata è disponibile sul sito internet della Banca, nella sezione "Governance – Parti correlate e Soggetti collegati" all'indirizzo [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it).

E' previsto l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile.

**1.5 Applicabilità**

Le indicazioni contenute nella presente Procedura hanno validità per tutta la struttura della Banca e delle altre società appartenenti al Gruppo Bancario.

**2. Definizioni**

Nell'ambito della presente Procedura si intendono adottate, ove non diversamente specificato, le seguenti definizioni.

**Amministratore Indipendente (Banca d'Italia):** secondo la Disciplina Banca d'Italia l'Amministratore Indipendente è l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto vigente della Banca e non controparte o soggetto collegato, ovvero non ha interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c.. La definizione di indipendenza richiesta è la medesima che l'istituto adotta ai fini delle disposizioni sul governo societario.

**Amministratore Indipendente (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB l'Amministratore Indipendente è l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina. Nel caso in cui la Banca dovesse cessare di aderire al Codice di Autodisciplina, ovvero la CONSOB dovesse dichiarare che i requisiti di indipendenza ivi previsti non sono almeno equivalenti a quelli individuati ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, si considereranno amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

**Amministratori Non Correlati (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione con Parti Correlate e dalle sue parti correlate.

**Attività di rischio (Banca d'Italia):** secondo la Disciplina Banca d'Italia le attività di rischio sono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

**Banca/Capogruppo:** Banca Sistema S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario.

**Circolare Banca d'Italia:** la circolare Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

**Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la *corporate governance*, promosso da Borsa Italiana S.p.A..

**Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale della Banca.

**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard:** si considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione della Banca.

**CONSOB:** la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

**Controllo (Banca d'Italia):** secondo la Disciplina Banca d'Italia "il controllo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 385/1993, è quello previsto dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica (Controllo Congiunto). In tal caso si considerano controllanti:

- (a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- (b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti (Controllo Indiretto). Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto".

**Controllo (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo".

**Controllo Congiunto (Banca d'Italia):** cfr. la definizione di Controllo (Banca d'Italia).

**Controllo Congiunto (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

**Controllo Indiretto (Banca d'Italia):** cfr. la definizione di Controllo (Banca d'Italia).

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività della Società, come gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci, sia effettivi che supplenti.



**Disciplina Banca d'Italia:** la disciplina delle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", di cui al Titolo V, Cap. 5 della Circolare Banca d'Italia.

**D.Lgs. 385/1993 o TUB:** D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**D.Lgs. 58/1998 o TUF:** D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

**Esponenti Aziendali (Banca d'Italia):** secondo la Disciplina Banca d'Italia gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazioni, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

**Esponenti Bancari:** i destinatari del divieto posto dall'art. 136 D.Lgs. 385/93 (chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo). In Banca Sistema S.p.A. sono i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi e supplenti.

**Gruppo / Gruppo Bancario:** la Banca e le società da essa controllate appartenenti al gruppo bancario ad essa facente capo.

**Indici di rilevanza:** gli indici di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività (come definite dalla presente Procedura) per la qualificazione dimensionale delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico.

**Influenza Notevole (Banca d'Italia):** secondo la Disciplina Banca d'Italia l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- (c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

**Influenza Notevole (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo.

Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza Notevole.

L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**Influenza Notevole Indiretta (Banca d'Italia):** l'Influenza Notevole esercitata per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone.

**Joint venture (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

**Obbligazioni degli Esponenti Bancari:** le obbligazioni dirette e indirette con esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 385/1993.

**Operazioni di Importo Esiguo:** ai sensi del paragrafo 5.5 lett. (j) della presente Procedura, le operazioni con tetto non eccedente Euro 250.000,00.

**Operazioni Infragruppo:** le operazioni aventi come controparti solamente una o più società del Gruppo.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le operazioni di cui al paragrafo 5.3 della presente Procedura.

**Operazioni di Minore Rilevanza:** le operazioni di cui al paragrafo 5.4 della Presente Procedura.

**Operazioni Ordinarie:** le operazioni con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti di mercato o *standard*.

**Operazioni Urgenti:** le operazioni di cui al paragrafo 5.5.2 della presente Procedura.

**Partecipante (Banca d'Italia):** ai sensi della Disciplina Banca d'Italia il Partecipante è il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

**Parti Correlate Banca d'Italia:** l'insieme delle parti correlate ai sensi della Disciplina Banca d'Italia di cui al paragrafo 4 della presente Procedura.

**Parti Correlate CONSOB:** l'insieme delle parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB di cui al paragrafo 4 della presente Procedura.

**Parte Correlata non Finanziaria (Banca d'Italia):** ai sensi della Disciplina Banca d'Italia la Parte Correlata non Finanziaria sono i soggetti individuati al paragrafo 4 della presente Procedura.

**Patrimonio di Vigilanza (Banca d'Italia):** ai sensi della Disciplina Banca d'Italia il Patrimonio di Vigilanza è l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

**Perimetro Unico:** l'insieme costituito dall'aggregazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati Banca d'Italia come definito nel paragrafo 4 della presente Procedura.

**Personale più Rilevante (Banca d'Italia):** le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca o del Gruppo Bancario ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, contenute nella Circolare di Banca d'Italia 17 dicembre 2013 n. 285.

**Politiche di Remunerazione:** le politiche approvate dall'Assemblea Ordinaria In data 26 marzo 2015, adottate dalla Banca in ottemperanza delle disposizioni introdotte dal 7° aggiornamento del 18 novembre 2014 nella Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" della Circolare del 17 dicembre 2013 n. 285.

**Procedura:** la presente procedura per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse

**Regolamento CONSOB:** il Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti Correlate (adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221).

**Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato.

**Società Collegata (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

**Società Controllata (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

**Socio non Correlato (CONSOB):** secondo il Regolamento CONSOB il Socio non Correlato è il soggetto al quale spetta il diritto di voto diverso dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Banca.

**Soggetti Collegati:** l'insieme delle Parti Correlate Banca d'Italia, Parti Correlate Non Finanziarie (Banca d'Italia) e dei Soggetti Connessi.

**Soggetto Connesso:** ai sensi della Disciplina Banca d'Italia sono i soggetti di cui al paragrafo 4 della presente Procedura.

**Soggetti in conflitto di interesse:** l'insieme costituito dai componenti del Perimetro Unico e dagli Esponenti Bancari.

**Stretti Familiari:** secondo la Disciplina Banca d'Italia gli stretti familiari sono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more- uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

### **3. Il processo di gestione dell'operatività con componenti del Perimetro Unico**

Le principali fasi del processo di gestione dell'operatività con componenti del Perimetro Unico possono essere così sintetizzate:

- I. individuazione del perimetro delle Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati (il “**Perimetro Unico**”) sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa (attività *una tantum*, da aggiornare all’occorrenza) e censimento a Sistema;
- II. preventivamente all’esecuzione di una operazione, verifica della presenza della controparte nel Perimetro Unico;
- III. coinvolgimento del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e contributo delle principali funzioni interessate, come meglio descritto nella presente procedura;
- IV. rilevazione delle dimensioni dell’operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dalla presente Procedura e conseguente sua qualificazione come “Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza” (cfr. paragrafi 5.3 e 5.4) nonché come operazione soggetta a esenzioni e esclusioni (cfr. paragrafo 5.5);
- V. nella fase istruttoria e trattativa, coinvolgimento del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi per le operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni nonché predisposizione del parere in merito all’operazione; per le operazioni di minore rilevanza, il Comitato deve ricevere con congruo anticipo informazioni complete e dettagliate per esprimere il proprio parere;
- VI. per le operazioni di maggiore rilevanza, acquisizione del parere obbligatorio e vincolante espresso dal Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
- VII. per le operazioni di minore rilevanza, acquisizione del parere obbligatorio, consultivo e non vincolante, espresso dal Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
- VIII. in entrambi i casi il parere andrà formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate;
- IX. trasmissione della pratica all’organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o controparte;
- X. ove previsto, informativa al pubblico dell’operazione e agli Organi Sociali;
- XI. Segnalazioni di vigilanza e monitoraggio delle attività di rischio.

#### **4. Identificazione, aggiornamento e monitoraggio del Perimetro Unico**

La corretta gestione delle Operazioni con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati, in termini di procedure deliberative comuni ed applicazione di disposizioni specifiche ai fini CONSOB e Banca d’Italia, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle “Parti Correlate CONSOB” e dei “Soggetti Collegati”.

In considerazione delle numerose e significative affinità presenti nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d’Italia, Banca Sistema, nella sua qualità di emittente quotato a capo del Gruppo Bancario, ha determinato un Perimetro Unico, costituito, nello specifico, dall’aggregazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati di Banca Sistema S.p.A., che trovano riscontro nelle definizioni di parti correlate e soggetti collegati presenti, rispettivamente, nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d’Italia.

Ciascuna operazione realizzata dalla Banca o dalle Controllate, con un soggetto del Perimetro Unico rileva sia ai fini CONSOB, sia Banca d’Italia, fatti i salvi i casi di esclusione espressamente indicati nella Procedura e

l'osservanza degli adempimenti specifici e distinti richiesti da CONSOB e da Banca d'Italia, rispettivamente per le Operazioni con Parti Correlate CONSOB e per le Operazioni con Soggetti Collegati.

Per quanto riguarda gli adempimenti specifici stabiliti da CONSOB in tema di obblighi di trasparenza e da Banca d'Italia in tema di segnalazioni di vigilanza e di monitoraggio delle attività di rischio si rinvia alle successive disposizioni specifiche dedicate alle Parti Correlate CONSOB e ai Soggetti Collegati Banca d'Italia.

**Parti Correlate CONSOB:**

- (a) i soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controllano la Banca, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo;
  - (ii) detengono una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercitano il controllo sulla Banca congiuntamente con altri soggetti;
- (b) le società collegate della Banca;
- (c) le joint venture in cui la Banca è una partecipante;
- (d) i dirigenti con responsabilità strategiche della Banca o della sua controllante, se esistente (ivi inclusi gli Amministratori – esecutivi o meno- e Sindaci effettivi e supplenti);
- (e) gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) l'entità nelle quali uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) i fondi pensionistici complementari, collettivi od individuali, italiani od esteri, istituiti o promossi dalla Banca, nonché sui i fondi sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza.

**Soggetti Collegati:** l'insieme delle Parti Correlate Banca d'Italia, Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia e Soggetti Connessi delle Parti Correlate Banca d'Italia.

**(i) Parti Correlate Banca d'Italia**

- (a) gli Esponenti Aziendali della Banca, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo;
- (b) i Partecipanti della Banca, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo (come *supra* definiti);
- (c) i soggetti, diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca o di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- (d) le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

**(ii) Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia**

- (a) le Parti Correlate che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria (che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività; ovvero le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica società non finanziaria);
- (b) le Parti Correlate Non Finanziarie le cui attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
- (c) i Partecipanti e una delle Parti Correlate di cui ai punti (c) e (d) della definizione di *Parti Correlate Banca d'Italia* (cfr. *supra*), che siano società di partecipazioni qualificabili come imprese non finanziarie ai sensi della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari della Circolare Banca d'Italia.

**(iii) Soggetti Connessi delle Parti Correlate Banca d'Italia**

- (a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- (b) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai punti (b) e (c) della definizione di *Parti Correlate Banca d'Italia* ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- (c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Alla luce della Disciplina Banca d'Italia, la Banca e più in generale il Gruppo considerano facente parte del perimetro dei Soggetti Connessi delle Parti Correlate, oltre agli esponenti aziendali (*quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca*), anche il Personale più Rilevante. In riferimento a tali soggetti, la Banca e/o il Gruppo Bancario dovrà/dovranno opportunamente presidiare le operazioni in cui tali soggetti possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

È responsabilità della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, con l'ausilio della Direzione Affari Legali e Societari, predisporre e tenere aggiornato un documento interno contenenti i dati di tutti i soggetti rientranti nella definizione di Perimetro Unico, con indicazione della specifica rilevanza normativa, avvalendosi delle informazioni raccolte, anche per il tramite di un apposito questionario nonché di quelle fornite in fase di apertura dei rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (di seguito l'"**Elenco**").

Qualora una struttura operativa della Banca o altre società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nell'Elenco deve tempestivamente darne comunicazione alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio e alla Direzione Legale e Affari Societari, le quali provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte.

La raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei soggetti rientranti nella definizione di Perimetro Unico sono eseguite tramite apposite procedure informatiche a cura della Direzione Operations, sulla base dell'elenco fornito dalla Funzione Compliance e Antiriciclaggio.

Ai soggetti considerati come facenti parte del Perimetro Unico è richiesto di cooperare al fine di consentire alla Banca e al Gruppo Bancario un censimento corretto e completo dei soggetti rilevanti ai fini della presente Procedura, con particolare attenzione all'individuazione dei soggetti connessi. È, inoltre, loro dovere comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possono

comportare modifiche del perimetro di riferimento. In particolare gli Esponenti Aziendali inclusi nell'Elenco sono avvertiti che, in caso di modifica delle informazioni fornite in sede di loro censimento, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, consentendo alla Banca di adempiere agli obblighi previsti dalla presente Procedura.

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, il Perimetro Unico è determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario; le singole società appartenenti al Gruppo devono pertanto fare riferimento all'Elenco predisposto dalla stessa Capogruppo.

L'Elenco è oggetto di adeguata diffusione all'interno della Banca e delle altre Società del Gruppo anche tramite la pubblicazione sulla intranet aziendale a cura della Funzione Organizzazione e viene sottoposto con periodicità almeno annuale al Consiglio di Amministrazione della Banca.

Ogni successivo aggiornamento dell'Elenco viene comunicato da parte dell'Ufficio Organizzazione di Gruppo.

## **5. Operazioni con componenti del Perimetro Unico**

### **5.1 Criteri per l'identificazione delle operazioni con componenti del Perimetro Unico**

Nel realizzare direttamente o per il tramite di Società Controllate Operazioni con componenti del Perimetro Unico, la Banca e le società facenti parte del Gruppo si attengono alla Procedura oggetto del presente documento, individuata al fine di assicurare che tali operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

Si definiscono Operazioni con componenti del Perimetro Unico le transazioni che la Banca e le Controllate realizzano con tali soggetti comportanti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo. La Banca, tramite gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della presente Procedura, ciascuno per quanto di propria competenza, pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla forma giuridica dello stesso per l'individuazione delle operazioni di cui trattasi. Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionali, ove realizzate con componenti del Perimetro Unico (sono escluse le scissioni in senso stretto proporzionali trattandosi di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni), nonché le operazioni di aumento di capitale (sono considerati rilevanti solo le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di un componente del Perimetro Unico, mentre sono escluse quelle in opzione in quanto rivolte, a parità di condizioni sia agli eventuali componenti del Perimetro Unico, titolari di strumenti finanziari, sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti).
- (b) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e non riconducibile ai "casi di esclusione", come di seguito individuati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che sono considerate Operazioni con componenti del Perimetro Unico:

- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni immobili e mobili;
- le operazioni bancarie, sia di raccolta, che di impiego;
- la prestazione di opere e la fornitura di servizi;

- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti;
- ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale;
- le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie, gli impegni a erogare fondi e il deposito di titoli di terzi).

## 5.2 Rilevanza delle Operazioni

Le Operazioni con componenti del Perimetro Unico si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni riconducibili a casi di esclusione o esenzione.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni di Minore Rilevanza e, ove siano anche riconducibili nel novero delle operazioni con Soggetti Collegati, le Operazioni ai sensi del 136 del TUB, sono assoggettate alla procedura autorizzativa di cui alla presente Procedura.

Le operazioni riconducibili ai casi di esclusione, di cui al seguente paragrafo 5.5, sono disciplinate dalle ordinarie procedure deliberative.

## 5.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza: Indici di Rilevanza

Un'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quando uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza (di seguito "**Operazione di Maggiore Rilevanza**").

Per la valutazione del superamento degli indici di rilevanza si fa riferimento al solo Patrimonio di Vigilanza consolidato per tutte le Società del Gruppo.

1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato /da pagare alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (nel caso di



servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

2. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo del Gruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dal Gruppo; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo del Gruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dal Gruppo; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Sono altresì Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni non qualificabili singolarmente come tali, ma aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso componente del Perimetro Unico o con Parti Correlate CONSOB e/o Soggetti Collegati Banca d'Italia sia a quest'ultimo, sia alla Banca, e che superino, ove cumulativamente considerate, (il "Cumulo") le suddette soglie di rilevanza. Al fine di tale calcolo rilevano anche le operazioni compiute dalle società controllate dalla Banca. La Funzione Compliance e Antiriciclaggio mantiene traccia di tutte le operazioni considerate di Minore Rilevanza allo scopo di monitorare se tali operazioni aggregate ad altre, possano determinare il superamento delle soglie di rilevanza. In caso di operazioni che determinano il superamento della soglia la Funzione Compliance e Antiriciclaggio si attiva per assicurare il rispetto degli obblighi informativi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza nei termini previsti nel paragrafo 6.1 della Procedura.

Rimane ferma la possibilità di individuare, di volta in volta, operazioni cui applicare la disciplina prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza anche se inferiori alle predette soglie di rilevanza.

#### **5.4 Operazioni di Minore Rilevanza**

La Banca considera Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni concluse con componenti del Perimetro Unico diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni rientranti nei casi di esclusione e esenzione di cui al successivo paragrafo 5.5 (di seguito "Operazioni di Minore Rilevanza").

Le Operazioni di Minore Rilevanza concluse nel corso di un unico esercizio anche se concluse da società controllate se cumulativamente considerate (sommate) superino la soglia stabilita per le operazioni di Maggiore Rilevanza, saranno oggetto di un documento informativo, contenente informazioni su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo, redatto ai sensi dell' articolo 5 del Regolamento CONSOB.

Sono cumulabili le operazioni concluse nel corso dell'esercizio:

- con una stessa Parte Correlata;
- con soggetti correlati sia a tale parte correlata sia alla Società;
- ove tra loro omogenee o;
- realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

### **5.5 Casi di esclusione e esenzione**

Sono escluse dall'applicazione della presente Procedura:

- (a) le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione (cfr. art. 2389 c.c., co.1);
- (b) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea (cfr. art. 2389 c.c., co.3);
- (c) le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (cfr. art. 2402 c.c.);
- (d) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, posto che essi sono conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche nel rispetto di particolari requisiti previsti dalla CONSOB;
- (e) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 e le relative operazioni esecutive;
- (f) le deliberazioni, diverse da quelle già indicate sopra, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, adottate in conformità alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, posto che:
  - la Banca ha adottato una politica di remunerazione;
  - nella definizione della politica di remunerazione è stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
  - è stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea una relazione illustrative della politica di remunerazione;
  - è previsto che tutte le remunerazioni assegnate siano coerenti con tale politica;
- (g) le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario, quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, qualora non vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico;
- (h) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del

sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, qualora non vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico;

- (i) le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca in esecuzione di istruzioni impartite dalla Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*) del Regolamento CONSOB. (cfr. paragrafo 6 della presente Procedura);
- (j) le Operazioni di Importo Esiguo, per tali si intendono le Operazioni con componenti del Perimetro Unico con tetto non eccedente Euro 250.000,00; nel caso di operazioni concernenti la concessione di affidamenti, il "valore" dell'Operazione a tal fine è dato dalla somma degli affidamenti relativi al singolo componente del Perimetro Unico e al relativo gruppo economico di appartenenza;
- (k) Operazioni Ordinarie, come definite nel successivo paragrafo 5.5.1, effettuate a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
- (l) Operazioni Urgenti in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 5.5.2 della Procedura, nonché dello statuto della Banca, fermo restando gli obblighi informativi previsti dall'art.5 del Regolamento CONSOB.

#### **5.5.1 Operazioni Ordinarie**

Per "Operazioni Ordinarie" si intendono le Operazioni con i componenti del Perimetro Unico di Minore Rilevanza (diverse da quelle di Importo Esiguo), di natura ordinaria (rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o dell'attività finanziaria connessa) e poste in essere a condizioni di mercato/standard. Le operazioni di maggiore rilevanza pur rientrando nell'ordinaria operatività non godono dunque di alcuna esenzione ai fini della disciplina procedurale, della informazione finanziaria periodica così come specificato nel paragrafo 6 e dell'informativa annuale agli Organi Sociali ma per le stesse al posto della redazione e pubblicazione del Documento Informativo di cui al paragrafo 6.1, è previsto che venga data comunicazione a CONSOB secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.3.

L'ordinarietà ricorre allorché siano soddisfatti due criteri selettivi: i) l'operazione deve essere ascrivibile all'*attività operativa* o, alternativamente, all'*attività finanziaria a questa connessa*; ii) l'operazione deve rientrare nell'*esercizio ordinario* dell'attività operativa della società o della connessa attività finanziaria:

- per *attività operativa* s'intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e delle altre attività di gestione che non siano classificabili come di investimento o finanziarie;
- il riferimento all'attività finanziaria connessa all'attività operativa riguarda le operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell'attività operativa.

Ai fini della qualificazione di un'operazione come Operazione Ordinaria si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'operazione;
- la riconducibilità all'ordinaria attività (la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società);
- l'oggettività delle condizioni;
- la semplicità dello schema economico- contrattuale;

- la dimensione dell'operazione, con particolare riferimento alla contenuta rilevanza quantitativa;
- la tipologia di controparte;
- i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- il momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione.

Si considerano "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*" condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate ovvero su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

Le Operazioni Ordinarie non sono soggette alle procedure deliberative previste dalla presente Procedura essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione assumendo a riferimento i criteri di seguito indicati;
- predisporre flussi informativi, di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tale tipologia di operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi.

A tal fine sia al Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi che al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

### **5.5.2 Operazioni Urgenti**

Nel caso in cui la Società intenda avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 5.5 lettera (l) che precede (*i.e.*, le Operazioni urgenti), la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

#### **(A) Operazioni non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:**

- qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- le Operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al

punto (ii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti a cura dell'Investor Relator, con il supporto della Direzione Legale e Affari Societari. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento CONSOB;

- (vi) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

**(B) Operazioni di competenza dell'assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:**

In tale fattispecie rientrano i casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:

- (i) casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- (ii) situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
- (iii) situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 c.c..

Nei casi di urgenza è previsto quanto segue:

- (i) l'organo tenuto a convocare l'assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (ii) l'organo di controllo riferirà all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iii) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono saranno messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti a cura dell'Investor Relator, con il supporto della Direzione Legale e Affari Societari. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento CONSOB;
- (iv) se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (ii) che precede sono negative, che l'assemblea deliberi secondo il meccanismo del c.d. *whitewash*;
- (v) se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea saranno messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) a cura dell'Investor Relator, con il supporto della Direzione Legale e Affari Societari. Le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

**5.6 Operazioni con e tra società controllate, società collegate e con società sottoposte a Influenza Notevole**

Alle Operazioni compiute con società controllate, anche congiuntamente, con società collegate, nonché con società sottoposte ad Influenza Notevole non si applicano gli iter deliberativi per il compimento delle

operazioni con i componenti del Perimetro Unico, previsti di seguito, quando nell'operazione o nella società controparte non sussistono interessi significativi di altri soggetti componenti del Perimetro Unico.

Tuttavia devono essere previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato e con cadenza annuale, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tali operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti ai fini di eventuali interventi correttivi.

L'esenzione trova applicazione in caso di:

- assenza di interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico;
- riconducibilità dell'operazione, direttamente e/o indirettamente, alla realizzazione del disegno strategico unitario di Gruppo.

Si tratta di operazioni deliberate nell'interesse di ciascuna società contraente, in base allo Statuto ed alla vigente normativa in materia di deleghe operative.

L'esclusione di tali operazioni è subordinata all'assenza di interesse da parte dei soggetti componenti del Perimetro Unico coinvolti, tale da rendere conveniente un trasferimento di risorse da una società all'altra ("**Interessi Significativi**").

Un interesse può essere definito "Interesse Significativo" quando un soggetto che controlla o esercita un'influenza dominante sulla Banca, detiene nella Società Controllata o Collegata, controparte dell'operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Banca, renda conveniente il trasferimento di risorse.

Non costituisce "Interesse Significativo" la mera condivisione tra la Società, le controllate e le collegate di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, purché non beneficino di piani di incentivazione basati su remunerazioni variabili dipendenti, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

La valutazione sulla sussistenza o meno di interessi significativi nell'operazione di altri componenti del Perimetro Unico deve essere compiutamente documentata nelle procedure che ciascuna banca deve definire ex-ante, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Capogruppo.

## **5.7 Delibere Quadro**

Per assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell'operatività corrente con soggetti inclusi nell'Elenco dei componenti del Perimetro Unico possono essere adottate, come disposto sia dal Regolamento CONSOB sia dalla Disciplina Banca d'Italia, nonché in conformità alla presente Procedura, Delibere Quadro inerenti a:

- (a) operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazioni di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate (qualora i contratti abbiano durata pluriennale la delibera quadro deve essere rinnovata di anno in anno);
- (b) operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro", ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell'approvazione del presente documento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione dello stesso;
- (c) operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela (ad esempio, dipendenti di un Ente o di una determinata azienda).

La presente Procedura prevede che:

- l'approvazione delle delibere è soggetta agli iter delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulla base dell'ammontare massimo previsto delle operazioni oggetto di delibera (cumulativamente considerate);
- le Delibere Quadro hanno efficacia non superiore ad un anno;
- le Delibere Quadro si riferiscono a operazioni sufficientemente determinate, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, tra i quali il prevedibile importo massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
- le Delibere Quadro contengono una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni, indicando la convenienza delle stesse.

L'Approvazione della Delibera Quadro, a secondo del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni oggetto della delibera, segue regole conformi alle procedure di delibera per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza, pertanto le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non sono sottoposte all'iter procedurale previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza nella presente Procedura.

Sull'attuazione delle Delibere Quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione a cura della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.

Le Delibere Quadro, in occasione della loro approvazione, devono essere pubblicate (ai fini della trasparenza) mediante un documento informativo, in conformità al Regolamento CONSOB, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di Delibera Quadro, complessivamente considerata, superi la soglia prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (cfr. paragrafo 5.2 della Procedura). Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate.

Non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un'operazione che, seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della delibera stessa. A tale operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite per ciascuna Operazione con componenti del Perimetro Unico.

## **6. Obblighi informativi sulle operazioni con Parti Correlate CONSOB**

### **6.1 Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento CONSOB, per (i) ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché per (ii) più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nel precedente paragrafo 5.3 della Procedura la Banca è tenuta a redigere un documento informativo in conformità alle previsioni del Regolamento CONSOB (il "**Documento Informativo**").

In particolare, il Documento Informativo è redatto da Funzione Compliance e Antiriciclaggio con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari in conformità all'Allegato 4 al Regolamento CONSOB e contiene almeno le informazioni ivi indicate. Il documento informativo riporta in allegato gli eventuali pareri del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e quelli degli esperti indipendenti nel caso in cui la Società non decida di pubblicarli sul proprio sito internet, entro il medesimo termine.

Al fine della predisposizione del Documento Informativo, la Capogruppo impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento stesso. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente dette informazioni.

Il Documento Informativo deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Banca e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni (o 15 giorni in caso di cumulo):

- dall'approvazione dell'operazione ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea (nel caso di operazioni di competenza assembleare);
- ovvero - dalla conclusione del contratto, anche preliminare (nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale).

Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Società, tramite l'investor relator, con il supporto della Direzione Legale e Affari Societari trasmette alla CONSOB il Documento Informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell' articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Qualora, in relazione ad un Operazione di Maggiore Rilevanza, la Banca, sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 al Regolamento CONSOB e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, la Banca può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio trasmette al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole operazioni di Maggiore Rilevanza.

## **6.2 Informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza**

Ai sensi dell'art. 154 del TUF la Funzione Compliance e Antiriciclaggio trasmette al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole operazioni con parti correlate che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca e su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che ha avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere detto parere. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o suo sito internet della società.

## **6.3 Informativa sulle Operazioni Ordinarie, di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**

Anche se il rispettivo iter deliberativo non si differenzia rispetto a quello previsto per le operazioni di maggiore rilevanza *tout court*, il Regolamento CONSOB prevede una semplificazione relativamente agli obblighi informativi.



In particolare, in deroga agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento CONSOB (concernenti il Documento Informativo), per le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* devono essere effettuate le seguenti comunicazioni, fermo quanto disposto dall'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/1998:

- una comunicazione alla CONSOB, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3 del Regolamento CONSOB in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato delle esclusioni;
- un'apposita informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CONSOB, qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art.114, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 ovvero rientri tra le operazioni "Price Sensitive", nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma del D.Lgs. 58/1998, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione è da qualificarsi come Operazione di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo di cui sopra;
- la procedura che è stata o sarà eseguita per l'approvazione dell'operazione e se la Banca si è avvalsa di un caso di esclusione previsto nella presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, la Funzione competente valuta la necessità di predisporre in essere gli adempimenti sopra descritti.

#### **6.4 Limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati**

La Disciplina Banca d'Italia fissa limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate Banca d'Italia, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e della rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Secondo quanto disposto dalla Disciplina Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati deve essere contenuta entro precisi limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato per la Banca e le altre società del Gruppo, come di seguito indicati:

- verso una Parte Correlata non Finanziaria e relativi Soggetti Connessi:
  - (a) 5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un Esponente Aziendale o un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
  - (b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante diverso da quelli del punto a) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
  - (c) 15% negli altri casi;

- verso un'altra Parte Correlata Banca d'Italia e relativi Soggetti Connessi:
  - (a) 5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia Esponente Aziendale;
  - (b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
  - (c) 10% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante diverso da quelli del punto b) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
  - (d) 20% negli altri casi.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna società appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (individuato a livello di Gruppo) entro il limite del 20% del Patrimonio di Vigilanza individuale (limite di concentrazione dei rischi).

Sono escluse dal calcolo del limite prudenziale di concentrazione dei rischi le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal Patrimonio di Vigilanza.

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una Parte Correlata Banca d'Italia intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

La Direzione Rischi effettua un monitoraggio del rispetto dei limiti prudenziali preventivamente all'effettuazione di operazioni che comportano l'assunzione di attività a rischio.

#### **6.4.1 Ripristino**

La Capogruppo deve assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Capogruppo predisporrà entro quarantacinque giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro venti giorni dall'approvazione, insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando le attività di rischio non siano rientrate nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata Banca d'Italia in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

#### **6.4.2 Gruppo Bancario**

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio sono necessari adeguati flussi informativi sulle operazioni compiute con i Soggetti Collegati da parte delle singole componenti del Gruppo Bancario.

Qualora la Capogruppo esamini o approvi le operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle singole componenti del Gruppo Bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La Capogruppo fornisce inoltre gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole società del Gruppo che intendono avvalersi della deroga prevista al paragrafo 5.6 con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

Tali indirizzi, dopo essere preventivamente definiti e formalizzati dalla Capogruppo, devono risultare dalle procedure adottate da ciascuna società del Gruppo.

#### **6.4.3 Monitoraggio**

La Direzione Rischio è responsabile del monitoraggio dei limiti quantitativi (anche in riferimento al cumulo delle operazioni e, con cadenza trimestrale, delle delibere quadro) e la Direzione centrale finanza e amministrazione di Gruppo è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti il Patrimonio di Vigilanza e del totale attivo approvati.

La Direzione Rischio segnala tempestivamente all'Amministratore Delegato l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso componente il Perimetro Unico o con soggetti correlati sia a quest'ultimo che alla Banca, nonché alle altre società del Gruppo.

#### **6.4.4 Segnalazioni di Vigilanza**

Secondo la Disciplina Banca d'Italia le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla Autorità di Vigilanza con cadenza trimestrale per quanto concerne le operazioni di maggiore rilevanza mentre annuale per le operazioni di minore rilevanza, a cura della Funzione Segnalazioni di Vigilanza.

In via generale, la segnalazione è effettuato a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalla Banca, a meno di specifiche esenzioni ricevute dal Gruppo.

### **7. Procedura**

#### **7.1 Premesse e criteri generali**

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente paragrafo, la Banca e ciascuna società appartenente al Gruppo Bancario deve far riferimento alla nozione di Perimetro Unico di cui al paragrafo 4 della presente Procedura.

Nel caso di operazioni compiute dalle società del Gruppo, la Banca in qualità di Capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti dalla presente Procedura, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei conflitti di interesse.

Il Gruppo Bancario, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, adotta l'iter procedurale per le Operazioni con componenti del Perimetro Unico descritto nella presente Procedura.

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, le Operazioni con componenti del Perimetro Unico, devono essere approvate, nel caso di maggiore rilevanza, previo parere del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Qualora non vi sia, in un dato momento storico, un numero sufficiente di amministratori non esecutivi, non correlati e/o indipendenti, il parere sarà reso dal Collegio Sindacale, ovvero da un Esperto Indipendente ("**Presidi Equivalenti**"). Ove i componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse nell'operazione, per contro proprio o di terzi, essi ne danno notizia agli altri Sindaci precisandone, la natura, i termini, l'origine e la portata.

La documentazione istruttoria e i pareri (resi dal Comitato o nell'ambito dei Presidi Equivalenti) possono essere trasmessi attraverso mezzi informatici e/o fax. I pareri devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Il Comitato e coloro che operano in sostituzione del Comitato, quando quest'ultimo non può operare, possono farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta a spese della Banca.

È riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (salvo che non si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea).

Competente a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Banca o dalle società appartenenti al Gruppo.

Le Operazioni con componenti del Perimetro Unico di Maggiore Rilevanza che le società appartenenti al Gruppo intendono porre in essere devono essere preventivamente autorizzate dalla Capogruppo. Al riguardo le società del Gruppo sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Capogruppo le informazioni e la documentazione necessaria per l'approvazione dell'operazione che esse intendono compiere.

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, per la determinazione degli indici di rilevanza, le società del Gruppo devono fare riferimento al proprio più recente bilancio/situazione finanziaria consolidato depositato (nel caso dell'indice di rilevanza del controvalore, andrà fatto riferimento al patrimonio contabile).

## **7.2 Istruttoria**

L'istruttoria delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina vigente in materia; in particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti dell'operazione stessa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Nel caso l'istruttoria concluda che le condizioni economiche applicate all'operazione siano equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate e soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere elementi di idoneo riscontro.

Qualora non si operi a condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o *standard*, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, deve esplicitarsi se si tratta di operazioni tipiche o usuali e devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della società.

Le proposte di delibera devono evidenziare in modo chiaro che si tratta di Operazione con componenti del Perimetro Unico e devono riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, il componenti del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi devono essere coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

### **7.3 Pre-Delibera**

Sia nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza e sia di Operazione di Minore Rilevanza, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, redatta dal proponente l'operazione e munita dei pareri eventualmente previsti e rilasciati dalle altre funzioni aziendali competenti, previa condivisione con il Comitato Rischio e ALM, viene trasmessa all'organo competente a deliberare sull'operazione (che nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza vi è una riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione) e al Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi. Qualora le condizioni dell'operazione sono definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche con modalità informatiche o a mezzo fax.

Il Comitato può chiedere chiarimenti al proponente l'operazione, che è tenuto a fornirli nei tempi indicati e, comunque, in tempo utile a consentirne l'esame prima dell'assunzione della delibera da parte dell'organo competente.

Come già precisato, il Comitato (oltre all'organo competente a deliberare), può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nel rispetto dei limiti di budget di spesa determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione, il Comitato deve esprimere motivato parere, non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, prima dell'approvazione, il Comitato deve esprimere parere motivato favorevole sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La trasmissione dei pareri, sopra richiamati, all'organo competente per la delibera può avvenire, anche tramite mezzi informatici e/o fax.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato, a condizione che il compimento di dette operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile dall'assemblea che delibera, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento CONSOB, con le seguenti modalità (c.d. meccanismo di *whitewash*):

- (i) la delibera assembleare è approvata, a condizione che:
  - (1) siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società, e
  - (2) non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati presenti in assemblea;
- (ii) la condizione indicata al n. 2 del punto (i) che precede è subordinata alla presenza in assemblea di un numero di soci non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale della Società.

In tal caso deve essere richiesto altresì apposito parere al Collegio Sindacale al quale dovrà essere fornita idonea informativa. Il parere del Collegio Sindacale deve essere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Anche nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, con un eventuale parere condizionato a rilievi di tale Comitato è richiesto un parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità sopra descritte, prima della delibera a cura del Consiglio di Amministrazione; con cadenza annuale, è fornita informativa all'Assemblea dei Soci.

#### **7.4 Delibera**

La delibera di approvazione dell'operazione deve fornire adeguata motivazione in merito:

- all'interesse, all'opportunità, alla convenienza economica della Banca al compimento dell'operazione;
- alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- alle ragioni degli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato, allegando a supporto idonea documentazione a corredo della delibera.

Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 7.3 (in relazione al *whitewash*) nel caso di parere negativo o condizionato a pareri formulati la delibera di approvazione dell'operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate nel parere.

Nel caso di Operazione Ordinaria, le delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario", facendo riferimento ai criteri indicati nella Procedura come eventualmente specificati.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, salvo che non sia di competenza dell'Assemblea.

Competente a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza è l'organo (o l'ufficio), individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Banca o dalle società appartenenti al Gruppo. Resta fermo che i soggetti delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti.

Sull'esecuzione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico, deve essere trasmessa completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale come dettagliato nel paragrafo 9.

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dal paragrafo 6.

#### **7.5 Operazioni di competenza Assembleare**

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o soggetta all'autorizzazione di questa, la fase istruttoria e quella di approvazione si svolgono secondo le disposizioni procedurali previste nella presente Procedura.

Se la competenza a deliberare determinate Operazioni con componenti del Perimetro unico è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Soci, la proposta che l'organo deliberante presenta all'Assemblea deve essere corredata dal parere motivato del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate nonostante l'avviso contrario del Comitato, a condizione:

- (1) siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società, e
- (2) non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati presenti in assemblea.

La condizione indicata al n. 2 del punto (i) che precede è subordinata alla presenza in assemblea di un numero di soci non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale della Società.

La delibera assembleare deve fornire adeguata motivazione in merito all'interesse e convenienza della Banca al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, alle ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli *standard* e di mercato.

#### **7.6 Obblighi degli Esponenti Bancari ex art. 136 D.Lgs. 385/1993**

Le operazioni poste in essere con componenti del Perimetro Unico che siano anche esponenti aziendali di banche italiane ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 ("Esponenti Bancari") o soggetti ad essi riferibili ricadono nell'ambito di applicazione del detto articolo<sup>1</sup>, pertanto sono soggette all'iter deliberativo dal medesimo richiesto (*i.e.* approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti e parere favorevole di tutti i Sindaci).

Nelle caso di operazioni con componenti del Perimetro Unico rientranti nell'ambito dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993, la Banca deve trasmettere con congruo anticipo completa e adeguata informativa al Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

Se l'operazione di interesse è di Maggiore Rilevanza il Comitato devono essere coinvolti anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria tramite la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo.

La delibera relativa ad un'Operazione con componenti del Perimetro Unico rientrante anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993 deve fornire adeguata motivazione in merito:

- (a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- (b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

Si rileva che le operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (operazione di maggiore rilevanza). La gestione dell'attività connesse è di competenza della Direzione Affari Legali e Societari.

Se le operazioni rientrano siano nel perimetro dell'art. 136 del TUB che nel Perimetro delle Parti Correlate CONSOB e Banca d'Italia, si applicano le procedure descritte in precedenza.

#### **7.7 Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali**

In caso di operazioni concluse con componenti del Perimetro Unico che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, il Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi deve essere coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati.

---

<sup>1</sup> Le disposizioni dell'art. 136 si applicano solo nei rapporti tra banche italiane e propri esponenti aziendali.

La competenza a deliberare su tali operazioni è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Banca e dalle società appartenenti al Gruppo.

## **8. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali**

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla presente Procedura e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti in conflitto di interessi.

La Capogruppo approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti in conflitto di interessi.

I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e sono tenuti a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

La Banca, tramite i sistemi di controlli interni e di gruppo:

- stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario;
- istituisce e disciplina processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati, a individuare, quantificare le relative transizioni in ogni fase del rapporto; in particolare:
  - (i) la Direzione *Operations* censisce sulla base delle informazioni ricevute dalla Funzione Compliance e Antiriciclaggio e dalla Direzione Affari Legali e Societari per gli ambiti di propria competenza (in quanto rispettivamente deputati alla individuazione e alla conservazione ed aggiornamento dell'archivio delle relazioni intercorrenti con (a) le Parti Correlate Consob e Banca d'Italia e (b) i soggetti rilevanti ex art. 136 D.Lgs. 385/1993 come dettagliato in precedenza), le relazioni esistenti tra i clienti e tra questi e la Banca, ovvero la Capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Soggetto Connesso, prendendo in considerazione anche il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, segnalati. Nell'espletamento di tale attività la Direzione *Banking* e la Direzione *Factoring*, oltre a tutte le altre funzioni aziendali nonché fonti disponibili sia interne che esterne, si avvalgono del supporto in particolare della Funzione Compliance e Antiriciclaggio e della Direzione Rischi che ha il compito di integrare e raccordare i dati raccolti e le informazioni inerenti i soggetti connessi in modo da acquisire e mantenere nel tempo una visione completa dei fenomeni;
- adotta sistemi informativi (estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del Gruppo Bancario) idonei a censire i soggetti rilevanti fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni società del Gruppo una conoscenza aggiornata di tali soggetti al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.
- istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale ambito:
  - (a) la Direzione Rischio cura la verifica dei rischi, inclusi quelli di mercato sottostanti alle relazioni con i Soggetti Collegati, ed il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
  - (b) la funzione *Compliance e Antiriciclaggio* verifica l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei



sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

- (c) la Direzione Internal Auditing verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca; inoltre riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti in conflitto di interesse e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- (d) gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni e sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso i soggetti in conflitto di interessi, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Inoltre, l'Organo di controllo vigila sulla conformità della Procedure adottata ai principi indicati nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dal Collegio Sindacale, quest'ultimo dovrà prestare particolare attenzione a possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti di operazioni che consentono di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

## **9. Informativa interna agli organi aziendali**

Al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale viene fornita una completa informativa almeno trimestrale sulle Operazioni con parti correlate e soggetti collegati concluse e sulle loro principali caratteristiche, incluse quelle effettuate nell'ambito della Delibera Quadro.

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio predispone la documentazione necessaria al fine di rendere l'Informativa Interna.

Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi informativi previsti ai sensi della presente Procedura.

## **10. Disposizioni finali**

Ogni modifica o integrazione sostanziale della presente Procedura deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previ pareri analitici e motivati del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e del Collegio Sindacale, sulla complessiva idoneità della Procedura a conseguire gli obiettivi regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione procede, con cadenza almeno triennale e previo analitico e motivato parere favorevole sia del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi che del Collegio Sindacale, a una revisione da apportare alla Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella sua applicazione.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Procedura si rinvia alle norme vigenti in materia.

La presente Procedura, costantemente aggiornata, è pubblicata sul sito internet della Banca, fermo l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione annuale sulla gestione.

